

Legge regionale 24 giugno 1993 , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 12/06/2010

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

Art. 20 bis

(ABROGATO)

(1)(7)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 16/1996

2 Comma 7 sostituito da art. 17, comma 2, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

3 Comma 7 bis aggiunto da art. 17, comma 2, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

4 Comma 7 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 6/2004

5 Comma 7 bis abrogato da art. 6, comma 3, L. R. 6/2004 , a decorrere dall'approvazione dei provvedimenti relativi al tutore dei minori di cui all'art. 6, comma 1, L.R. 6/2004.

6 Con deliberazione dell'U.P. del Consiglio regionale 16 giugno 2005, n. 148, si è provveduto all'istituzione dell'"Ufficio di supporto all'attività del tutore dei minori" e a determinarne la dotazione organica. Pertanto il comma 7 bis del presente articolo è abrogato a decorrere dal 6 luglio 2005.

7 Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.